

**Settore Sport e Giovani – Servizio Sport
Ufficio Relazioni Milanosport e Programmazione**

Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO
SPORT-GIOVANI

PG 261374/2006
UFF. REL. MILANOSPORT
Del 16/03/2006
(S) MILANOSPORT
16/03/2006

Milano, 14 marzo 2006

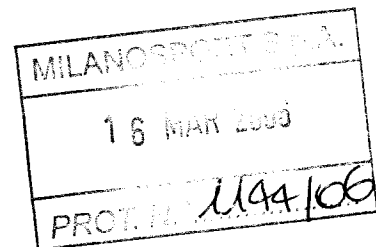
Spett.
Milanosport SpA
Piazza Diaz 1/A
20123 MILANO

**Oggetto: Contratto di servizio fra il Comune di Milano e Milanosport SpA per
l'affidamento della gestione dei servizi sportivi e ricreativi.**

Si trasmette copia del contratto stipulato in data 18/11/2005 in atti PG
1038024/2005 repertorio n. 100327, registrato in data 01/12/2005 al n. 9310.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Luigi Macchia)

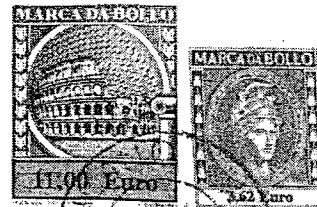


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Paola Moretti ☎ 02/88464065

PRATICA TRATTATA DA:
Manuela Panizzuti ☎ 02/88464060

N. 100327 REP. MUN.

D.C. Cultura Sport Turismo e Tempo Libero
Allegato alla Determinazione Dirigenziale in Atti
PG 897828/2005
n. Reg. 161/2005
composto da n. 75 pagine.



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MILANO

ATTI: P.G 1038024/2005

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI MILANO E
MILANOSPORT S.p.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI.

INDICE

ARTICOLO 1	- PREMESSE	Pag. 06
ARTICOLO 2	- OGGETTO E SCOPO	" 06
ARTICOLO 3	- ATTIVITA' SPORTIVA E PROGRAMMAZIONE DELLA ATTIVITA' SPORTIVA	" 07
ARTICOLO 4	- ATTIVITA' RICREATIVA E PROGRAMMAZIONE DELLA ATTIVITA' RICREATIVA	" 08
ARTICOLO 5	- DURATA	" 08
ARTICOLO 6	- ATTIVITA' COMPLEMENTARI	" 09
ARTICOLO 7	- MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI	" 09
ARTICOLO 8	- USO DEI BENI IMMOBILI	" 11
ARTICOLO 9	- CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	" 13
ARTICOLO 10	- MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI	" 14
ARTICOLO 11	- MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	" 18
ARTICOLO 12	- VERIFICHE IN ORDINE ALLA	

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005

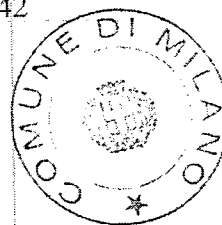
ATTO IN DATA

	MANUTENZIONE	" 20
ARTICOLO 13	- STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	" 20
ARTICOLO 14	- CONTROLLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO	" 22
ARTICOLO 15	- PERSONALE	" 25
ARTICOLO 16	- RAPPORTI COL PERSONALE	" 26
ARTICOLO 17	- ULTERIORI OBBLIGHI DELLA SOCIETA'	" 26
ARTICOLO 18	- RESPONSABILITA'	" 28
ARTICOLO 19	- PROPRIETA' DELLA DOCUMENTAZIONE E RISERVATEZZA	" 30
ARTICOLO 20	- INTERRUZIONE DEI SERVIZI	" 32
ARTICOLO 21	- ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'	" 32
ARTICOLO 22	- TARIFFE	" 32
ARTICOLO 23	- CONTRIBUTO	" 32
ARTICOLO 24	- CORRISPETTIVO	" 34
ARTICOLO 25	- FIDEJUSSIONI	" 35
ARTICOLO 26	- PUBBLICITA'	" 35
ARTICOLO 27	- CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	" 35
ARTICOLO 28	- IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE	" 36
ARTICOLO 29	- PENALI	" 36
ARTICOLO 30	- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	" 40
ARTICOLO 31	- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	" 40
ARTICOLO 32	- DECADENZA	" 42
ARTICOLO 33	- RECESSO	" 42

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005

ATTO IN DATA

ARTICOLO 34	- DIMINUZIONE DEL N. DEGLI IMMOBILI	" 42
ARTICOLO 35	- AUMENTO DEL N. DEGLI IMMOBILI	" 44
ARTICOLO 36	- RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI, DEVOLUZIONE ED AMMORTAMENTO	" 44
ARTICOLO 37	- REVISIONE DEL CONTRATTO	" 46
ARTICOLO 38	- SPESE, REGIME FISCALE, FORO COMPETENTE RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI	" 46

In Milano, l'anno 2005 (duemilacinque) il giorno 18 (diciotto) del mese di novembre presso la Residenza Comunale di Piazza della Scala 2.

Innanzi a me Dott.ssa Maria Giuliana Ferrari – Segretario Generale Supplente del Comune di Milano, sono comparsi i Signori:

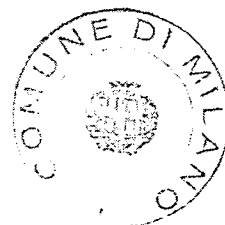
Avv. Pierangelo Cortesini, nato a Lodi il 28 luglio 1955, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di Milano, di seguito denominato "COMUNE", con sede legale in Piazza della Scala 2 e domicilio fiscale in Piazza della Scala 3, codice fiscale e partita I.V.A. 01199250158, quale Direttore del Settore Sport e Giovani, nominato con provvedimento sindacale PG n. 949434/2005 del 28/09/05,

Dott. Armando Marco Gozzini, nato a Milano il 24 luglio 1960, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della SOCIETA' MILANOSPORT S.p.A, di seguito denominata "SOCIETA'", con sede legale e domicilio fiscale in Milano – Piazza Diaz, 1/a - Codice Fiscale e Partita IVA N. 10809480154, come da certificazione rilasciata il 07/11/2005 dalla C.C.I.A.A. di Milano, che dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente contratto.

I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale Supplente sono personalmente certo, rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni

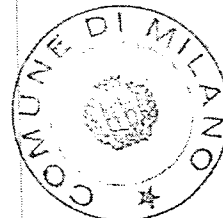
PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 25/06/1991 n. 539/1991, veniva deliberato di costituire la Società "Centro Milanese per lo Sport e la Ricreazione S.p.A." a prevalente partecipazione comunale nonché approvato lo Statuto della medesima;
- che in data 16/12/1992, con atto n. 93721/5813 a repertorio di avv. Adriano Fiore Notaio in Milano, è stata costituita la Società predetta;
- che in data 07/06/1994 l'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società Centro Milanese per lo Sport e la Ricreazione S.p.A ha modificato la denominazione sociale in Milanosport S.p.A.;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 19.10.2000 n. 116/2000, è stato approvato l'aumento del Capitale Sociale della Società Milanosport S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 22 della L. 08.06.1990, n. 142 ora art. 113 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- che con deliberazione della Giunta Comunale del 31/07/2001 n. 2250/2001 è stato approvato l'affidamento della gestione dei servizi sportivi e ricreativi alla Società Milanosport S.p.A.;
- che con deliberazione della Giunta Comunale del 04/09/2001 n. 2323/2001 è stato approvato lo schema di contratto di servizio per l'affidamento della gestione dei servizi di cui sopra;

IL COMUNE DI MILANO

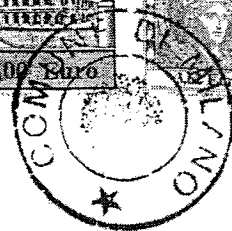
LA SOCIETÀ CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

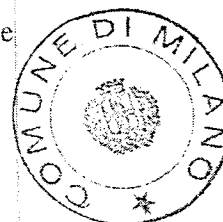
- che in data 14/01/2002 è stato sottoscritto tra il COMUNE e la SOCIETA' il contratto di servizio per l'affidamento della gestione dei servizi sportivi e ricreativi, il quale è stato successivamente modificato con atti integrativi del 16/04/2003, 12/06/2003, 17/06/2003, 14/10/2004, 19/05/2005 e per ultimo del 03/11/2005, con il quale sono stati stralciati dall'elenco degli impianti sportivi o ricreativi in affidamento i centri sportivi "Kennedy" di Via Olivieri, 15 e "Pozzo" di Via Pozzo Bonelli, 4, a far tempo dall'effettiva consegna dei medesimi ai nuovi gestori, consegna che ad oggi è avvenuta esclusivamente per il centro sportivo "Kennedy", rendendo pertanto operante lo stralcio dello stesso dall'elenco degli impianti in affidamento;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 21/12/2004 n. 82/2004 è stato modificato lo Statuto della SOCIETA';
- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 22/12/2004 n. 83/2004 (che si allega al presente contratto sotto la lettera "C") e della Giunta Comunale del 26/07/2005 n. 1953/2005 (che si allega al presente contratto sotto la lettera "D") sono state approvate la revisione del rapporto contrattuale in essere tra il COMUNE e la SOCIETA' e le relative clausole essenziali;
- che il presente contratto, che costituisce integrale modifica del contratto stipulato in data 14/01/2002 s.m.i., è stato approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Centrale Cultura Sport Turismo e Tempo Libero del 15/09/2005 n. 161/2005;
- che nel presente contratto con il termine "COMUNE" si intende il Comune di Milano rappresentato ad ogni effetto dal Dirigente del Settore



IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005
ATTO IN DATA

competente dell'Amministrazione Comunale;

- che nel presente contratto con il termine "SOCIETA'" si intende la Società Milanosport S.p.A.;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E SCOPO

1. Il COMUNE affida alla SOCIETA' la gestione dei servizi sportivi e ricreativi.
2. In particolare i servizi di cui al comma precedente consistono nella gestione dei centri sportivi o ricreativi, di cui all'allegato "A", compresa l'istituzione di corsi di istruzione e di addestramento per le varie discipline sportive.
3. La SOCIETA' è tenuta a garantire l'efficiente gestione del servizio e delle strutture affidate, svolgendo tutte le attività a tal fine necessarie.
4. I servizi affidati devono essere gestiti dalla SOCIETA' nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, assicurando standards qualitativi e modalità di gestione determinati in base alle prescrizioni di cui ai successivi artt. 14 e 17 e garantendo sempre il servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo come obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.
5. L'utilizzo degli impianti sportivi, dei centri balneari e delle piscine da parte degli utenti avverrà previo pagamento di un titolo di ingresso determinato ai sensi del successivo art. 22 e nel rispetto della Carta dei

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

Servizi (che si allega al presente contratto sotto la lettera "B").

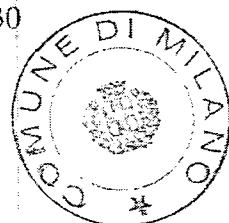
ARTICOLO 3 - ATTIVITA' SPORTIVA E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

1. Per ogni stagione sportiva, entro il mese di luglio di ciascun anno, la SOCIETA', accertato il fabbisogno delle iniziative di promozione sportiva da parte di Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e Società Sportive a questi affiliate, concorderà con il COMUNE una previsione di utilizzo degli impianti, conforme alla funzione pubblica dei medesimi ed in ogni caso prioritaria alle esigenze gestionali della SOCIETA'. Successivamente la SOCIETA' rilascerà, in coerenza alla predetta programmazione, i titoli di utilizzo degli spazi sportivi ai diversi richiedenti, dandone comunicazione al COMUNE.
2. Per ogni stagione sportiva il COMUNE accerterà altresì il fabbisogno di utilizzo degli immobili per lo svolgimento di attività sportive ed iniziative-eventi dai contenuti e con finalità sociali meritevoli di considerazione, concordando con la SOCIETA' la previsione di utilizzo degli impianti.
Successivamente il COMUNE comunicherà ai singoli richiedenti l'accoglimento della richiesta, così come concordata con la SOCIETA' sulla base della disponibilità reale degli impianti; la SOCIETA' rilascerà, in stretta esecuzione delle intese intervenute tra la medesima ed il COMUNE, i titoli di utilizzo degli spazi sportivi ai diversi richiedenti, dandone comunicazione al COMUNE.
3. La SOCIETA' si impegna a trasmettere al COMUNE, entro il 30

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

settembre di ogni anno, il programma di utilizzo complessivo dei singoli impianti sportivi per la stagione sportiva in corso.

Il programma di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura degli impianti sportivi, tener conto delle risultanze degli accordi col COMUNE, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché riportare gli utilizzi della SOCIETA' per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive e gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorendo la maggior fruizione possibile da parte degli utenti lavoratori.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' RICREATIVA E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' RICREATIVA

1. La SOCIETA' svilupperà i programmi dell'attività ricreativa in piena autonomia, dandone preventiva comunicazione al COMUNE.
2. Il COMUNE in ogni caso ha la facoltà di chiedere l'effettuazione di singole attività e di vietare quelle in contrasto con l'interesse pubblico.

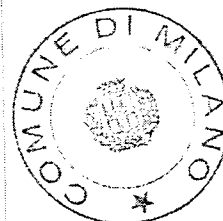
ARTICOLO 5 – DURATA

1. La durata del contratto è stabilita in 30 (trenta) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il contratto si intende cessato alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.
2. E' escluso il tacito rinnovo.
3. La SOCIETA' è in ogni caso impegnata a garantire, dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 1 del presente articolo, la continuità del servizio alle medesime condizioni tecniche ed

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

economiche previste nel presente contratto, fino all'affidamento dello stesso ad altro eventuale gestore.

ARTICOLO 6 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI

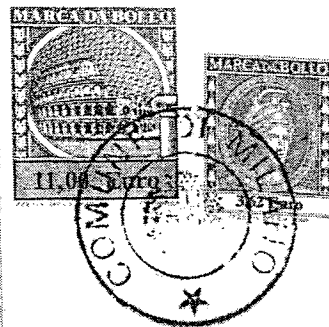
1. Negli immobili la SOCIETA' potrà altresì svolgere, a condizione che non venga pregiudicato il servizio di cui al precedente art. 2 e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio Statuto, quale a titolo esemplificativo:

- la gestione di attività finalizzata a qualsiasi titolo alla cura ed al benessere del corpo;
- la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricollegati o ricollegabili all'attività sportiva o ricreativa;
- il commercio nel settore alimentare e della ristorazione, purché funzionale allo svolgimento dell'attività sportiva;
- la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere;
- la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.

2. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma precedente (denominate attività complementari) sono disciplinate dall'art. 7 del presente contratto.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI

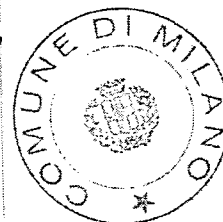
1. La SOCIETA' potrà svolgere le attività complementari di cui all'art. 6,



IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

- comma 1, direttamente o affidandole a terzi, senza che ciò costituisca subconcessione o cessione parziale del presente contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività complementari previste nello schema del Bilancio di previsione di cui al successivo art. 13, comma 1, o che, anche se non previste nel predetto schema di Bilancio, abbiano una durata temporale pari o inferiore a 5 (cinque) giorni, non sarà necessaria la preventiva comunicazione al COMUNE. Per lo svolgimento delle attività non previste nello schema del Bilancio di Previsione sopraccitato e che abbiano una durata temporale superiore a 5 (cinque) giorni, la SOCIETA' dovrà darne preventiva comunicazione al COMUNE almeno 72 (settantadue) ore prima dell'inizio dello svolgimento delle medesime. Il COMUNE si riserva la facoltà di negarne lo svolgimento per la salvaguardia dell'interesse pubblico.
 3. Resta in ogni caso salva per tutte le attività complementari anche di durata pari o inferiore ai 5 (cinque) giorni la facoltà del COMUNE di negarne lo svolgimento per motivi di interesse pubblico.
 4. Qualora le attività complementari comportino la trasformazione a carattere permanente della destinazione dei locali, la SOCIETA' dovrà, comunque, acquisire il previo assenso espresso del COMUNE, che verificherà il carattere non pregiudizievole delle stesse nei confronti del servizio.
 5. Tutte le attività comunque necessarie all'erogazione dei servizi affidati, di cui all'art. 2 comma 3, potranno essere svolte dalla SOCIETA' anche mediante affidamento a terzi, senza che ciò costituisca subconcessione o cessione parziale del presente contratto.

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

6. La SOCIETA' è tenuta, nella scelta dei terzi di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo e in generale per l'acquisizione a qualunque titolo di beni, servizi, opere, forniture, nonché per la stipulazione dei contratti di uso di spazi di cui all'art. 8, comma 6, del presente contratto, ad osservare le norme di legge ed in particolare quelle sancite in tema di procedure ad evidenza pubblica e di possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'affidamento dei contratti pubblici, avendo riguardo alla natura di impresa pubblica della SOCIETA' medesima.
7. La SOCIETA' resterà in ogni caso responsabile nei confronti del COMUNE per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell'esecuzione del contratto, che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri appaltatori e fornitori.
8. Nelle ipotesi di affidamento di cui ai precedenti commi 1 e 5, il COMUNE rimarrà in ogni caso estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti terzi e la SOCIETA', che rimarrà unico e diretto responsabile delle prestazioni rese e della corretta esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 8 - USO DEI BENI IMMOBILI

1. Allo scopo di permettere lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, il COMUNE ha consegnato alla SOCIETA', nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, gli impianti sportivi, balneari e piscine nonché le rispettive pertinenze, specificati nell'elenco allegato al presente contratto sotto la lettera "A".
2. La SOCIETA' non è tenuta a versare alcun corrispettivo per l'uso degli immobili di cui al presente contratto.

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



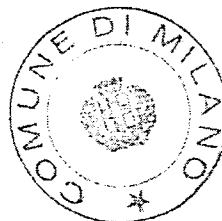
ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

3. La SOCIETA' può utilizzare gli immobili e le attrezzature ivi esistenti anche per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6, comma 1 del presente contratto, purché siano salvaguardate le funzioni originarie, fatto salvo il preventivo assenso del Comune previsto nel precedente art. 7, comma 4.
4. La SOCIETA' si assume ogni responsabilità in ordine all'uso corretto degli impianti sportivi e si impegna a custodire gli immobili, i relativi arredi ed impianti usando la normale diligenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 1176 ed 1177 c.c. e provvedendo altresì alla vigilanza degli stessi.
5. In occasione della consegna degli impianti sportivi è stato redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di consegna attestante l'immissione della SOCIETA' nel possesso degli immobili e la consistenza dei medesimi, comprendente l'arredamento, le attrezzature e gli impianti tecnologici e comunque tutti i beni di pertinenza degli immobili consegnati.
6. La SOCIETA', previo assenso del COMUNE, espresso mediante l'esame favorevole dello schema del Bilancio di previsione di cui al successivo articolo 13, ovvero a seguito di apposita richiesta della SOCIETA' corredata da un progetto di massima dell'iniziativa, può stipulare contratti con soggetti terzi per l'utilizzo da parte dei medesimi di determinati spazi facenti parte degli impianti sportivi, per lo svolgimento di attività sportiva o di attività comunque connesse al servizio oggetto del presente contratto, purché tali da non interferire con il servizio pubblico. La durata di tali contratti di norma non può

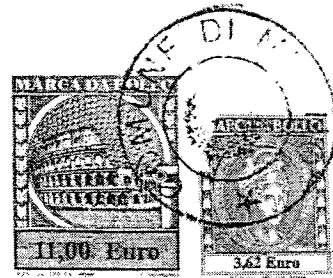
IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005



essere superiore ai 12 anni e comunque non può andare oltre la scadenza del presente contratto.

7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il COMUNE rimarrà in ogni caso estraneo ai rapporti intercorrenti tra la SOCIETA' ed i soggetti con la stessa contraenti.

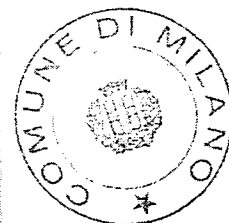
ARTICOLO 9 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

1. La SOCIETA' ha la facoltà, previo assenso del COMUNE, espresso mediante l'esame favorevole dello schema del Bilancio di previsione di cui al successivo art. 13, ovvero a seguito di apposita richiesta della SOCIETA', di stipulare contratti di collaborazione per lo svolgimento di determinate discipline sportive, con Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I., nonché con Società Sportive a questi affiliate, in possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. La SOCIETA', ai fini dell'acquisizione dell'assenso di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuta a comunicare al COMUNE gli elementi essenziali del contratto di collaborazione da stipulare, quali:
 - il soggetto, l'oggetto, la durata ed il corrispettivo (entità e natura), evidenziandone altresì i benefici sotto il profilo qualitativo ed economico.
3. La SOCIETA' rimarrà direttamente responsabile nei confronti del COMUNE e dell'utenza in ordine all'attività svolta dai soggetti terzi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché della qualità e della corretta esecuzione del presente contratto.
4. I contratti di collaborazione del presente articolo saranno ispirati a

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA **18 NOV. 2005**

criteri di economicità, efficienza ed efficacia, fatto salvo il potere del COMUNE di effettuare i controlli che riterrà opportuni.

5. La SOCIETA' sarà direttamente responsabile nei confronti del COMUNE per ogni e qualunque inadempimento derivante dai suddetti contratti.
6. In ogni caso il COMUNE sarà estraneo ai rapporti intercorrenti tra la SOCIETA' ed i soggetti con la stessa contraenti.

ARTICOLO 10 – MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI

1. Sono a carico della SOCIETA', per gli immobili di cui all'elenco allegato al presente contratto sotto la lettera "A" e di quelli eventualmente consegnati ai sensi del successivo art. 35, tutti gli interventi e gli adempimenti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definite dal Regolamento Edilizio comunale vigente al momento in cui si rende necessario l'intervento, compresi gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94 s.m.i., le verifiche sulla solidità statica e strutturale degli immobili e gli interventi di cui al successivo comma.

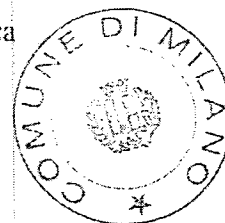
La SOCIETA' è tenuta a redigere lo schema del piano degli interventi di manutenzione ordinaria, che dovrà avere durata annuale; altresì è tenuta a redigere, secondo le modalità indicate nell'art. 13, comma 1, lo schema del piano degli investimenti, che dovrà avere durata triennale. Tali documenti costituiranno parte integrante dello schema del Bilancio di Previsione, di cui all'art. 13 del presente contratto.

2. Negli immobili in cui hanno sede non esclusivamente gli impianti sportivi gestiti dalla SOCIETA', gli interventi per la separazione, fisica

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

o contabile, delle utenze dovranno essere eseguiti dalla SOCIETA' entro il primo anno dalla stipulazione del presente contratto su progetto predisposto dal COMUNE. Qualora la separazione fosse solo contabile, la SOCIETA' dovrà concorrere per la quota parte di competenza al pagamento dei costi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici, determinata dagli Uffici Tecnici Comunali. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino alla realizzazione dei suddetti interventi, i costi delle utenze di tali immobili saranno a carico della SOCIETA' per la propria quota parte corrispondente.

3. Eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità per l'inadempimento di quanto previsto dalle normative vigenti, saranno da ritenersi, sotto ogni profilo, a carico della SOCIETA' e/o dei suoi rappresentanti o dirigenti.

4. La SOCIETA' ha l'obbligo di applicare le norme in materia di lavori pubblici, vigenti al momento della realizzazione dei singoli interventi, nonché di ottenere tutte le autorizzazioni da parte di Uffici ed Enti competenti, previste da leggi, regolamenti e normative vigenti, comprese eventuali servitù di passaggio.

5. a) **Manutenzioni edili**

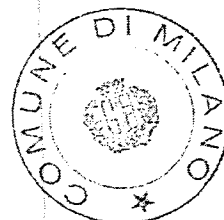
La SOCIETA' deve provvedere a mantenere lo stato di conservazione ed il valore patrimoniale degli edifici, nonché la piena fruibilità mediante interventi preventivi e/o interventi tempestivi di ripristino degli stati di degrado.

b) **Manutenzione ordinaria programmata**

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA **18 NOV. 2005**

Nell'ambito della manutenzione ordinaria la SOCIETA' deve provvedere all'esecuzione delle attività indispensabili e di tutte le altre che riterrà comunque opportuno eseguire, allo scopo di mantenere le condizioni di funzionamento e di conservazione degli immobili oggetto del presente contratto, provvedendo immediatamente alla esecuzione di tutte le opere necessarie ai fini conservativi degli immobili, di risanamento di situazioni risultate compromesse e di adeguamento funzionale, tecnologico o normativo.

c) Manutenzione straordinaria

L'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria è subordinata al previo assenso espresso del COMUNE, il cui rilascio è disciplinato dal successivo art. 11.

d) Manutenzioni tecnologiche

La SOCIETA' deve provvedere ad assicurare la continuità dei servizi tecnologici, l'efficienza e la rispondenza normativa degli impianti tecnologici, mantenendo nel tempo le prestazioni caratteristiche degli impianti stessi, nonché provvedere alla corretta gestione di tutta la documentazione prodotta in base alla L. n. 46/90 s.m.i. ed il costante aggiornamento della documentazione tecnica in conseguenza degli interventi effettuati;

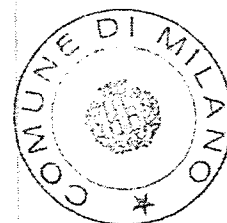
e) Conduzione impianti tecnologici

La conduzione degli impianti riguarda tutte le attività da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e delle norme di buona tecnica, per la messa in funzione e il mantenimento in esercizio degli impianti affidati alla SOCIETA'.

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

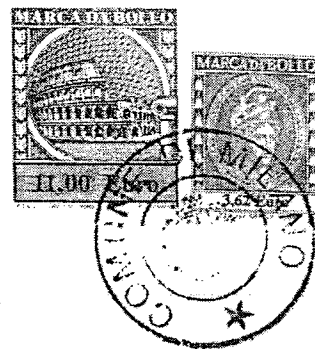


ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

f) Manutenzione del verde

Sono altresì a carico della SOCIETA' tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde.

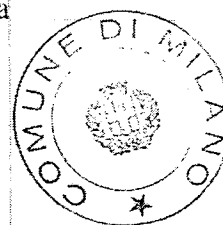
6. Sono a carico del COMUNE gli interventi che ai sensi della normativa vigente in materia sono considerati eccedenti la manutenzione straordinaria.
7. Tuttavia, previo accordo tra il COMUNE e la SOCIETA', gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria di cui al comma 6 del presente articolo possono essere effettuati dalla SOCIETA', fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e previo assenso espresso del COMUNE, il cui rilascio è disciplinato dal successivo art. 11.
8. Nei casi di cui al comma 7 del presente articolo, il COMUNE, previa verifica dell'esecuzione delle opere a regola d'arte ed in conformità al progetto, rimborserà le spese sostenute e debitamente comprovate, che non potranno essere superiori a quanto previsto dall'Elenco Prezzi comunale, vigente al momento della presentazione dei progetti.
Eventuali interventi di cui al precedente comma 7, eseguiti senza l'assenso, non daranno diritto ad alcun rimborso o indennizzo a favore della SOCIETA', neppure sotto forma di corrispettivo per la parte di investimento eventualmente non ancora ammortizzato, ai sensi del successivo art. 36.
9. Qualora la SOCIETA' non effettuasse gli interventi di manutenzione di cui al comma 1 del presente articolo, ritenuti dal COMUNE, sulla base di comprovati motivi, urgenti ai fini della salvaguardia della sicurezza



IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

negli impianti sportivi, il COMUNE interverrà direttamente in luogo della SOCIETA', con oneri a proprio carico, fatto salvo il successivo recupero dei costi sostenuti. Tale recupero potrà avvenire anche mediante detrazione dalle somme a qualsiasi titolo dovute dal COMUNE alla SOCIETA'.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità del COMUNE di applicare le penali, di cui all'art. 29 del presente contratto.

10. Il COMUNE ha la facoltà, per particolari tipologie di intervento, di designare, in luogo della SOCIETA', il Collaudatore in corso d'opera e/o finale, con oneri a carico della SOCIETA' stessa.

11. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal COMUNE, la SOCIETA' ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità del COMUNE di applicare le penali, di cui all'art. 29 del presente contratto.

12. La SOCIETA' non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

ARTICOLO 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. La realizzazione dei singoli interventi di Manutenzione Straordinaria, di cui all'art. 10, già inseriti nello schema del Piano degli Investimenti allegato allo schema del Bilancio di previsione di cui al successivo art.

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

- 13, dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dai commi successivi.
2. Per ottenere l'assenso alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente la SOCIETA' dovrà inoltrare al COMUNE un progetto definitivo/esecutivo, completo di computo metrico estimativo degli interventi da eseguire, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi comunale vigente al momento della presentazione del progetto, nonché di piano di ammortamento, relazione tecnica ed elaborati grafici.
 3. Il provvedimento di assenso del progetto dovrà essere rilasciato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta di assenso della SOCIETA' ovvero dalla presentazione da parte della stessa del progetto modificato in conformità alle richieste del COMUNE. L'eventuale diniego del COMUNE dovrà essere motivato.
 4. La SOCIETA', a fine lavori e per ciascun intervento di manutenzione straordinaria eseguito, nonché per gli interventi di cui all'art. 10, comma 7, dovrà presentare al COMUNE il consuntivo delle opere realizzate, il collaudo ed il piano di ammortamento aggiornato, dei quali il COMUNE prenderà formalmente atto.
 5. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, eseguiti senza il preventivo assenso del COMUNE, non daranno diritto ad alcunché a favore della SOCIETA', neppure sotto forma di corrispettivo per la parte di investimento non ancora ammortizzata, ai sensi del successivo art. 36.
 6. Gli interventi non previsti nello schema del piano triennale degli investimenti, di cui all'art. 10 comma 1 del presente contratto, devono



IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

ATTO IN DATA **18 NOV. 2005**

essere espressamente concordati tra le parti. Per l'assenso dei suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 12 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Lo schema del Piano degli interventi di manutenzione ordinaria e degli Investimenti, previsti dall'art. 10, comma 1, saranno verificati dai Settori Tecnici comunali competenti.

ARTICOLO 13 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

1. La SOCIETA' dovrà presentare al COMUNE, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del contratto, lo schema del Bilancio di Previsione triennale e a scorrimento annuale.

Lo schema del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento dovrà contenere un'articolazione per impianto sportivo, per attività all'interno di ciascun impianto e per attività sportiva sul complesso degli impianti. Allo stesso schema del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento dovrà essere allegato lo schema del Piano degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esercizio finanziario di riferimento.

Allo schema del Bilancio di Previsione dovrà essere allegato lo schema del Piano degli Investimenti, di durata triennale e a scorrimento annuale, contenente l'indicazione e la tempificazione degli interventi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati.

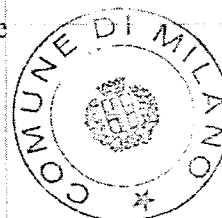
Lo schema del Piano degli Investimenti dovrà esplicitare la tipologia di tutti gli interventi, distinguendo tra:

- investimenti assolutamente necessari per adeguamento alle norme

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

in materia di sicurezza;

- investimenti per utilizzo di spazi già presenti per linee di business diverse e remunerative;
- nuove costruzioni o interventi di manutenzione straordinaria riferiti anche a nuove linee di business.

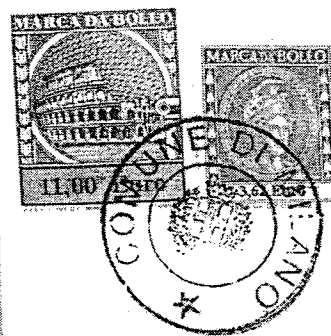
Lo schema del Piano degli investimenti dovrà altresì evidenziare l'effetto nel tempo dei singoli investimenti rispettivamente su:

- ricavi di esercizio;
- costi di produzione;
- ammortamenti di esercizio;
- oneri finanziari.

Lo schema del Bilancio di Previsione —e i relativi allegati— predisposto dalla SOCIETA' dovrà essere favorevolmente esaminato dal COMUNE. Il COMUNE esaminerà il suddetto schema avendo riguardo agli indirizzi strategici dettati dal medesimo. In caso di esame non favorevole, la SOCIETA' dovrà rivedere lo schema di Bilancio e i relativi allegati, conformandoli ai rilievi formulati dal COMUNE nel termine di 30 (trenta) giorni dalla loro comunicazione.

La SOCIETA' s'impegna a trasmettere al COMUNE, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'andamento gestionale ed economico delle proprie attività relativamente al primo semestre dell'anno, indicando eventuali scostamenti dalle previsioni di Bilancio, nonché le previsioni economiche e gestionali a tendere per fine anno.

La SOCIETA' dovrà presentare al COMUNE, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, lo stato di avanzamento



IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

della Programmazione triennale (Bilancio di Previsione e Piano degli Investimenti) ed un prospetto analitico di Conto Economico Consuntivo, articolato per impianto sportivo, per attività all'interno di ciascun impianto e per attività sportiva sul complesso degli impianti.

2. Salvo quanto previsto nel successivo art. 23, il contributo iscritto nel Bilancio di Previsione, ivi compreso quello derivante dal Piano degli Investimenti, non potrà essere superiore alla somma complessivamente prevista allo stesso titolo dalla deliberazione C.C. n. 83/2004 del 22.12.2004 ad oggetto "Revisione del rapporto contrattuale in essere tra il Comune di Milano e Milanospa", allegata al presente contratto sotto la lettera "C", e -comunque- agli stanziamenti esistenti nel bilancio comunale di competenza.
3. Lo schema del Bilancio di Previsione riferito al periodo 01.06.2005 - 31.12.2005 dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 14 - CONTROLLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. Con riferimento all'erogazione del servizio oggetto del contratto, la SOCIETA' assume la piena responsabilità nei confronti della qualità del risultato finale.
2. La SOCIETA' si impegna inoltre ad attivare i seguenti sistemi di controllo, articolati per ciascun impianto sportivo:
 - controllo qualitativo;
 - controllo tecnico-economico;
 - controllo contabile.
3. Per l'attuazione del sistema di controllo qualitativo, la SOCIETA' si

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005

ATTO IN DATA

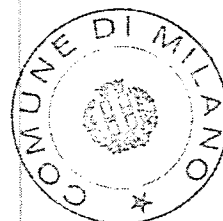
impegna a sviluppare di concerto col COMUNE, entro 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, un sistema di controllo qualitativo e a definire i parametri su cui sarà misurato il livello di raggiungimento degli obiettivi di tipo qualitativo. Entro i successivi 6 (sei) mesi la SOCIETA' dovrà individuare i valori iniziali dei parametri definiti e concordare con il COMUNE gli obiettivi di miglioramento dei medesimi, al fine di ottenere migliori risultati in termini di sicurezza, qualità del servizio e soddisfazione dell'utenza.

4. Il sistema di controllo tecnico-economico dovrà consentire la registrazione degli stati quantitativi di previsione e di effettivo sviluppo di ogni singolo servizio, al fine di ottenere le informazioni oggettive sullo stato di avanzamento e gli elementi per formulare previsioni coerenti con quanto pianificato in ordine ai tempi e ai costi.
5. Il sistema di controllo contabile dovrà comprendere le attività comprese nel controllo di tutta la contabilità dei servizi.
6. Il COMUNE si riserva comunque di eseguire la supervisione e il controllo esterno sul processo di erogazione dei servizi oggetto del contratto; in particolare si riserva:
 - di ordinare alla SOCIETA' l'esecuzione di sopralluoghi e di riferirne i risultati in forma scritta, con evidenza fotografica;
 - di effettuare verifiche ispettive.
7. Il COMUNE potrà effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli con proprio personale qualificato, per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla SOCIETA' alle prescrizioni del presente contratto.

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005
ATTO IN DATA

8. La SOCIETA' sarà obbligata a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli immobili, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale della SOCIETA' non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dal COMUNE.
9. Al termine dei controlli, di cui al precedente comma 7 sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
10. Fino alla definizione del sistema di controllo qualitativo di cui al comma 3, il COMUNE provvederà ad eseguire i seguenti controlli:

a) controlli a vista del servizio.

A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:

- controllo sulle condizioni ed idoneità all'uso anche sotto il profilo igienico-sanitario di ogni ambiente e spazio degli immobili;
- controllo sulla pulizia dei locali, dei campi e spazi all'aperto delimitati dalla recinzione degli immobili;
- controllo sulle condizioni del locale infermeria;
- controllo sull'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- controllo sugli orari di apertura al pubblico;
- controllo sull'esposizione al pubblico delle tariffe e sulla loro regolare applicazione;
- controllo sulla presenza di personale nel numero prescritto dalla normativa vigente per quanto attiene gli assistenti bagnanti e per il restante personale in misura tale da garantire la perfetta efficienza del

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA **18 NOV. 2005**

servizio ed il presidio degli impianti, nonché la conservazione del patrimonio comunale;

- controllo del possesso per ognuno del personale addetto di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, nonché dei relativi ed eventuali titoli di specializzazione.
- controllo sulla corretta esposizione dei piani di evacuazione di cui al d. Lgs. n. 626/94 s.m.i.

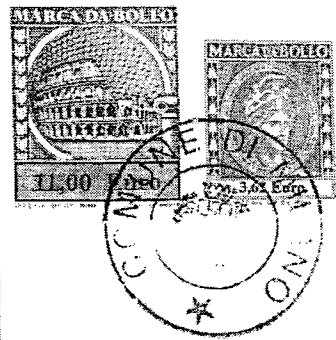
b) verifica documentazione che deve essere depositata presso gli immobili.

Per le piscine ed i centri balneari: la presenza presso la sede degli stessi del registro del PH aggiornato e copia dei brevetti di assistente bagnante del personale presente in vasca.

11. Il COMUNE si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 15 - PERSONALE

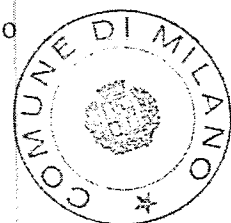
1. Il personale impiegato e/o gli incaricati, ove occorra, dovranno essere specializzati in relazione alle mansioni da svolgere; il personale utilizzato dovrà essere nel numero non inferiore al minimo prescritto dalla normativa vigente in materia e comunque tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la conservazione del patrimonio comunale.
2. La SOCIETA' assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti e incaricati di un apposito documento di identificazione munito di fotografia.
3. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti al servizio



IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005
ATTO IN DATA

sono sprovvisti del documento di cui al comma precedente verranno prese le generalità degli stessi, che verranno comunicate alla SOCIETA'.

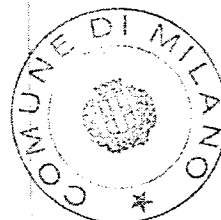
Entro il giorno successivo la SOCIETA' dovrà presentare al COMUNE i documenti non esibiti.

ARTICOLO 16 – RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo precedente dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
2. E' a carico della SOCIETA' ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
3. Per quanto attiene alle caratteristiche e ai compiti del personale impiegato, la SOCIETA' dovrà comunque attenersi a quanto disposto dalle normative vigenti in materia.
4. Il COMUNE resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e la SOCIETA', così come non si potrà porre a carico del COMUNE la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o all'eventuale sospensione del presente contratto.

ARTICOLO 17 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1. La SOCIETA' ha, altresì, l'obbligo di:



IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

ATTO IN DATA **18 NOV. 2005**

- a) fornire il servizio con continuità e con livelli di efficienza e qualità, di cui all'art. 14 del presente contratto;
- b) utilizzare gli immobili conformemente a quanto disposto dall'art. 8;
- c) adottare per ogni immobile affidato il piano di sicurezza in conformità alla normativa vigente in materia (D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i.);
- d) mantenere costantemente informato il COMUNE su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e regolarità del servizio in gestione;
- e) consentire l'utilizzo gratuito degli immobili al COMUNE per massimo 100 (cento) ore annue per corsi sportivi e natatori organizzati direttamente dal COMUNE nell'ambito dell'attività educativa;
- f) consentire nella fascia oraria 08.00 - 12.00, l'utilizzo degli immobili al COMUNE per attività ricreative-educative rivolte ai ragazzi ed organizzate direttamente dal COMUNE o mediante affidamento a terzi, secondo modalità da concordare;
- g) effettuare gli interventi necessari a mantenere gli immobili e le aree circostanti, comprese all'interno delle recinzioni, rispondenti alla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché ad adeguare gli impianti dei centri sportivi, balneari e piscine alle normative sopravvenute, oltre che al rispetto di ogni eventuale disposizione impartita dalle autorità competenti. L'eventuale esecuzione di opere è disciplinata come previsto dall'art. 10 del presente

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETÀ CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA **18 NOV. 2005**

contratto;

- h) rispettare i termini e le condizioni degli eventuali protocolli di intesa definiti tra il COMUNE ed il C.O.N.I. in merito all'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi, balneari e piscine, nonché alle tariffe per l'uso degli stessi;
- i) munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui essi si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto. A tale obbligo sono sottoposti anche gli eventuali soggetti di cui all'art. 7, commi 1 e 5 ed all'art. 9, comma 1, del presente contratto;
- j) fornire al COMUNE, se richiesto, l'organigramma della SOCIETA';
- k) inviare, per opportuna conoscenza, al Settore Sport e Giovani del Comune di Milano, ogni comunicazione inviata ad altri Settori del Comune;
- l) effettuare, in nome e per conto del COMUNE, l'eventuale accatastamento dei beni immobili in uso, la cui istanza agli Enti preposti dovrà essere presentata entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto; effettuare, in nome e per conto del COMUNE, l'eventuale variazione catastale conseguente agli interventi eseguiti, la cui istanza agli Enti preposti dovrà essere presentata entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei relativi lavori.

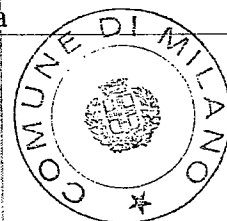
ARTICOLO 18 - RESPONSABILITA'

1. La SOCIETA' è responsabile dei danni a persone e cose derivanti da

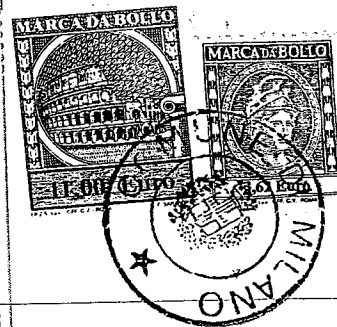
IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005



negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dal COMUNE, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il COMUNE da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

2. La SOCIETA' è responsabile dei danni, a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

3. A prescindere da eventuali conseguenze penali la SOCIETA' è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

4. Il COMUNE si riserva l'azione di rivalsa nei confronti della SOCIETA', qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

5. La SOCIETA', ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, dovrà stipulare ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. una polizza assicurativa per responsabilità civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente contratto.

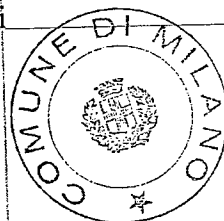
6. Detta polizza dovrà tenere indenne la SOCIETA' anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone e cose, imputabile a responsabilità della SOCIETA' o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005
ATTO IN DATA

verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto;

- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del presente contratto.

7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico della SOCIETA'.

8. La SOCIETA' deve, altresì, assicurare tutti i beni immobili, oggetto del presente contratto, di proprietà del COMUNE ed i beni mobili ivi contenuti contro i danni diretti e materiali causati da incendio, anche doloso o colposo o altro evento calamitoso.

9. La SOCIETA' deve altresì assicurare contro il furto tutti i beni mobili di proprietà del COMUNE contenuti negli impianti sportivi e sono da comprendere in garanzia i danni causati dai ladri a locali, infissi, attrezzature ed arredamento in esecuzione o nel tentativo di esecuzione del reato. Tale assicurazione deve comprendere anche i beni mobili di proprietà della SOCIETA' custoditi nelle strutture sportive e funzionali alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.

10. Le Polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto.

11. La SOCIETA' dovrà ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare al COMUNE copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

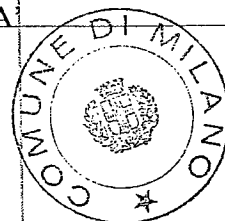
ARTICOLO 19 - PROPRIETA' DELLA DOCUMENTAZIONE RISERVATEZZA

1. Tutta la documentazione contrattuale consegnata alla SOCIETA'

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

nell'ambito o comunque correlata all'esecuzione del presente contratto, nonché la documentazione tecnica che dovesse essere prodotta dal COMUNE e dalla SOCIETA' durante la vigenza dello stesso, congiuntamente e non, è di esclusiva proprietà del COMUNE.

2. La SOCIETA' dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata.

3. La SOCIETA' ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

4. La SOCIETA' è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali appaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la SOCIETA' sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al COMUNE.

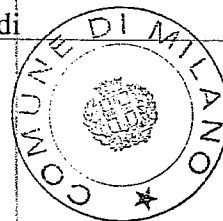
6. La SOCIETA' potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ci fosse condizione necessaria per la partecipazione della SOCIETA' medesima a gare e appalti.

7. La SOCIETA' si impegna a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

riservatezza.

ARTICOLO 20 - INTERRUZIONE DEI SERVIZI

1. In caso di scioperi o eventi straordinari che possono interrompere o influire sul regolare espletamento dei servizi, la SOCIETA' dovrà darne tempestiva comunicazione almeno 24 (ventiquattro) ore prima al COMUNE ed all'utenza fruitrice degli immobili, mediante idonee forme di pubblicità.

ARTICOLO 21 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'

1. Sono a carico della SOCIETA' tutte le spese relative allo svolgimento del servizio, nonché all'uso ed alla gestione degli immobili.

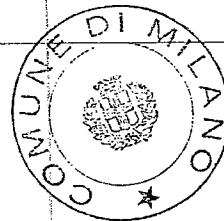
ARTICOLO 22 - TARIFFE

1. Per l'uso degli impianti sportivi, la SOCIETA' è tenuta ad applicare le tariffe fissate dal COMUNE con apposito provvedimento, la cui entità è determinata senza relazione alcuna con l'ammontare del contributo di cui all'art. 23 del presente contratto.
2. Gli introiti derivanti dalla gestione degli immobili sono di esclusiva spettanza della SOCIETA'.

ARTICOLO 23 - CONTRIBUTO

1. L'ammontare del contributo per il sostegno del servizio sportivo ricreativo a valenza sociale svolto dalla SOCIETA', nonché per l'esecuzione degli interventi di Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione degli impianti sportivi non può essere superiore, per ogni anno, all'importo di € 9.800.000,00 (novemilioniottocentomila/00), IVA compresa se ed in quanto dovuta.

Tale misura massima annua di € 9.800.000,00 deriva dal concorso delle



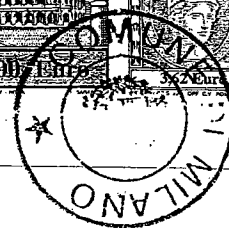
IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

ATTO IN DATA

18 NOV. 2005



seguenti componenti:

- a) contributo per il sostenimento dell'attività sociale ordinaria svolta dalla SOCIETA', tendente -a parità di impianti sportivi gestiti- a progressiva riduzione;
- b) contributo per il sostenimento degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi, tendente ad incrementarsi a fronte di accertate economie sul contributo di cui alla precedente lettera a).

La quantificazione delle singole componenti verrà determinata con gli strumenti di programmazione e controllo.

2. L'ammontare del contributo, determinato per ciascun anno dal COMUNE, verrà liquidato in rate semestrali previa presentazione da parte della SOCIETA' di un report semestrale, attestante l'andamento della gestione della SOCIETA' sotto l'aspetto economico e finanziario.

Il report dovrà contenere i dati consuntivi economici del periodo di riferimento relativi all'utenza, nonché ai ricavi ed ai costi, articolati per impianto sportivo, per attività sportiva all'interno di ciascuna impianto e per attività sportiva sul complesso degli impianti. Il report sarà accompagnato da una relazione di attestazione redatta dal Collegio Sindacale della SOCIETA'. La liquidazione verrà effettuata entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione del report.

3. In tutti i casi in cui, ai sensi del presente contratto, si verifichino circostanze tali da determinare la revisione del contratto stesso in termini di variazioni del numero degli impianti gestiti, si procederà automaticamente ad una conforme e proporzionale revisione del

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA **18 NOV. 2005**

contributo.

4. Le somme pagate a titolo di penale non possono essere oggetto di richiesta di contributo.

ARTICOLO 24 - CORRISPETTIVO

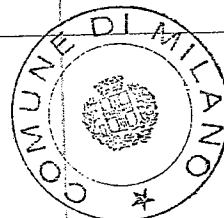
1. L'ammontare del corrispettivo per l'utilizzo degli spazi sportivi di cui all'art. 3, comma 2, e art. 17, comma 1 lettera f), con esclusione di quanto previsto dal precedente art. 17, comma 1 lettera e), viene stimato, per concorde valutazione delle prestazioni/controprestazioni, in un importo annuo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oltre IVA.
2. Il corrispettivo dovuto dal COMUNE per l'utilizzo degli spazi sportivi di cui al comma precedente viene quantificato sulla base di prezzi determinati in misura corrispondente alle tariffe di cui all'art. 22 del presente contratto.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza semestrale sulla base di specifiche fatture presentate dalla SOCIETA'. A ciascuna fattura dovrà essere allegato, ai fini della liquidazione, un prospetto indicante gli elementi essenziali delle prestazioni da retribuire.
4. La liquidazione avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione delle fatture corredate dal prospetto di cui al comma precedente, ovvero dalla presentazione, da parte della SOCIETA', delle integrazioni/chiarimenti richiesti dal COMUNE ai fini della liquidazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA **18 NOV. 2005**

ARTICOLO 25 - FIDEIUSSIONI

1. Il COMUNE può rilasciare a favore della SOCIETA' garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati agli investimenti sugli impianti sportivi, previsti a carico della SOCIETA' dall'articolo 10 del presente contratto, purché siano sussistenti le condizioni previste dall'art. 207 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

ARTICOLO 26 - PUBBLICITA'

1. E' consentito alla SOCIETA', direttamente o attraverso soggetti terzi, l'utilizzo degli spazi interni ed esterni di pertinenza degli immobili affidati per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, fermo restando l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali e di corrispondere la relativa imposta.
2. La SOCIETA' concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita al COMUNE per l'affissione di materiale pubblicitario relativo a manifestazioni promosse dal medesimo.

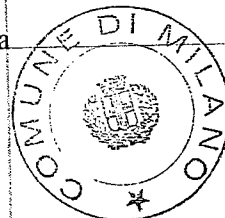
ARTICOLO 27 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

1. La SOCIETA', previo assenso del COMUNE, espresso mediante l'esame favorevole dello schema del Bilancio di Previsione di cui al precedente art. 13, comma 1, o a seguito di apposita richiesta, può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.
2. La SOCIETA', ai fini dell'acquisizione dell'assenso di cui al primo comma del presente articolo, deve presentare al COMUNE un'apposita relazione contenente i seguenti elementi essenziali del contratto da

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005

ATTO IN DATA

stipulare quali:

il soggetto, l'oggetto, la durata, il corrispettivo, il perseguimento dell'interesse pubblico, l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e il conseguimento di risparmi di spesa per la SOCIETA'.

3. Il COMUNE può negare o revocare l'assenso qualora il contratto sia in contrasto con le disposizioni di legge o qualora sussistano motivi di interesse pubblico.

ARTICOLO 28 - IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE

1. Previo assenso espresso del COMUNE, è consentito alla SOCIETA' l'utilizzo, attraverso soggetti terzi, di porzioni degli immobili affidati, per l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, a condizione che non venga pregiudicato il servizio, secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4 del presente contratto e fermo restando il rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle stesse.

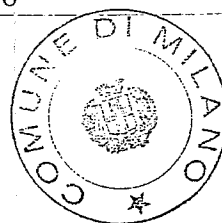
ARTICOLO 29 - PENALI

1. In caso di parziale o totale inadempimento agli obblighi contrattuali assunti, la SOCIETA', oltre all'obbligo di ovviare entro il termine stabilito dal COMUNE all'inadempimento alla medesima contestato ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal COMUNE e/o dagli utenti a causa dell'inadempimento predetto e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penale dall'importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento o

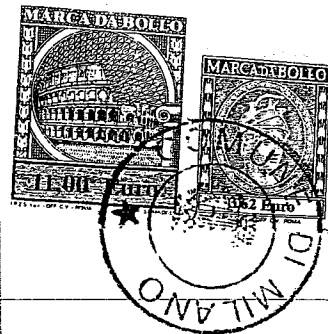
IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005



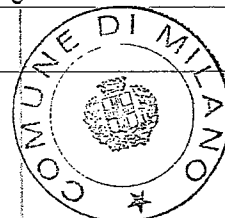
del ritardo nell'adempimento, che il COMUNE ha la facoltà di applicare come di seguito riportato:

- a) € 1.000,00 (mille/00) ogni 10 (dieci) giorni di ritardo nella consegna degli atti di cui ai precedenti articoli:
- art. 3, comma 3: Programma di utilizzo complessivo dei singoli Impianti sportivi;
 - art. 13, comma 1: schema del Bilancio di Previsione triennale e a scorrimento annuale, completo di tutte le sue parti (schema del Piano degli Interventi di Manutenzione Ordinaria, schema del Piano degli Investimenti); Relazione sull'andamento gestionale economico; Stato di avanzamento della Programmazione Triennale; Prospetto analitico di Conto Economico Consuntivo;
- b) € 1.000,00 (mille/00) per ogni contestazione di inadempimento all'obbligo di stipulare le polizze assicurative di cui all'art. 18 o qualora le medesime non avessero le caratteristiche prescritte dallo stesso articolo ed € 1.000,00 (mille/00) ogni 30 (trenta) giorni di ritardo nella consegna dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi delle polizze assicurative medesime;
- c) € 100,00 (cento/00) per ogni contestazione di inadempimento all'obbligo di applicare le tariffe approvate dal Comune per l'utilizzo degli impianti sportivi, di cui al precedente art. 22;
- d) € 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione di inadempimento all'obbligo di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, indicati nei rispettivi strumenti di programmazione e controllo di cui all'art. 13, comma 1;

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETÀ CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



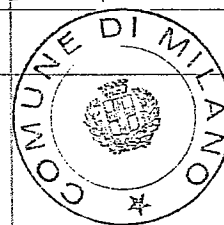
18 NOV. 2005
ATTO IN DATA

- e) € 1.000,00 (mille/00) per ogni contestazione di inadempimento all'obbligo di acquisire il previo assenso espresso del COMUNE, previsto ai precedenti art. 7, comma 4, art. 8, comma 6, art. 9, art. 10, commi 5 lettera c) e 7, art. 27, comma 1 ed art. 28;
- f) € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni contestazione di inadempimento all'obbligo di effettuare gli interventi di manutenzione di cui al precedente art. 10, comma 1, che comporti l'intervento diretto del COMUNE in luogo della SOCIETA', come previsto dal precedente art. 10, comma 9;
- g) € 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione di inadempimento all'obbligo di osservare la normativa prevista in tema di sicurezza dalla L. n. 626/94 s.m.i., nonché da specifici atti del COMUNE in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire, quando l'inosservanza non è tale da determinare il presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 31, comma 1 lettera d);
- h) € 1.000,00 (mille/00) ogni 10 (dieci) giorni di ritardo nella consegna del consuntivo delle opere realizzate, del collaudo e del piano di ammortamento aggiornato, di cui al precedente art. 11, comma 4;
- i) € 500,00 (cinquecento/00) ogni giorno di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione anche parziale del servizio oggetto del presente contratto, senza preavviso al COMUNE e/o agli utenti, non dovuti alle cause di forza maggiore impreviste ed imprevedibili di cui all'art. 20.

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETÀ CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

j) € 1.000,00 (mille/00) per ogni contestazione di inadempimento all'obbligo, previsto dal precedente art. 7, comma 2, di comunicare preventivamente al COMUNE lo svolgimento delle attività complementari di cui all'art. 6;

k) € 1.000,00 (mille/00) per ogni contestazione di inadempimento all'obbligo di rispettare la programmazione dell'attività sportiva concordata col COMUNE, prevista dal precedente art. 3, commi 1 e 2;

l) € 50,00 (cinquanta/00) al giorno se la SOCIETA' non adempie all'obbligo, di cui all'art. 10, comma 11, di interdire l'accesso negli impianti sportivi da parte degli utenti fruitori, nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino delle condizioni di sicurezza.

2. Per eventuali inadempimenti agli obblighi nascenti dal presente contratto, non previsti nel precedente comma 1, si applicherà una penale di € 900,00 (novecento/00) per ogni inadempimento contestato dal COMUNE.

3. Le penali di cui ai precedenti commi sono applicate in misura doppia dopo 5 (cinque) contestazioni di inadempimento dello stesso obbligo nel corso del medesimo anno.

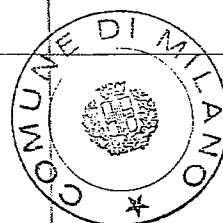
4. L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La SOCIETA' ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005

ATTO IN DATA

5. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni il COMUNE procederà al recupero della penale mediante detrazione dalle somme a qualsiasi titolo dovute dal medesimo alla SOCIETA'.
- Qualora la SOCIETA' documentasse l'impossibilità a porre rimedio a quanto contestato entro i termini prescritti, si potranno concedere delle proroghe da definire di volta in volta, la cui durata non potrà eccedere i 90 (novanta) giorni solari consecutivi.
6. Gli importi delle penali verranno rivalutati ogni 5 (cinque) anni contrattuali, in base agli indici EUROSTAT.
7. L'applicazione della penale non esclude comunque la risarcibilità del danno ulteriore, eventualmente sofferto dal COMUNE in conseguenza dell'inadempimento (art. 1382 c.c.).

ARTICOLO 30 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del presente contratto, a pena di risoluzione di diritto dello stesso.

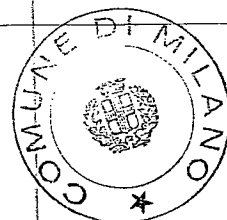
ARTICOLO 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla Legge, il COMUNE ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 29, nei seguenti casi:
- a) cessione del presente contratto, in violazione a quanto previsto nel precedente art. 30;
 - b) applicazione reiterata, per 5 (cinque) volte nel quinquennio, di penale per l'utilizzo degli immobili per finalità diverse da quelle previste al precedente art. 8;

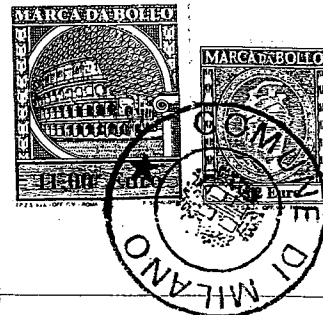
IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005



c) applicazione reiterata, per 5 (cinque) volte nel quinquennio, di penale per i casi in cui il COMUNE è intervenuto in luogo della SOCIETA' per la realizzazione di lavori di manutenzione finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza negli impianti sportivi, previsti dal precedente art. 10, comma 9;

d) ripetute violazioni, penalmente sanzionate, della normativa prevista in tema di sicurezza dell'ambiente di lavoro dal D. Lgs. n. 626/94 s.m.i., nonché da specifici atti del Comune in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire.

2. La risoluzione del contratto è notificata dal COMUNE, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla SOCIETA' che, ricevutala, potrà presentare controdeduzioni nel termine di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali il COMUNE assumerà le determinazioni finali.

3. In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel comma primo del presente articolo, il COMUNE potrà inviare alla SOCIETA', mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una diffida ad adempiere nel termine di almeno trenta giorni, decorso il quale, se l'inadempimento persiste, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

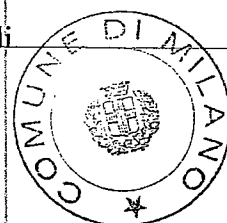
4. Nel caso di risoluzione del presente contratto, la SOCIETA' dovrà garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto.

5. In caso di risoluzione del contratto il COMUNE entrerà in possesso di

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



ATTO IN DATA **18 NOV. 2005**

tutti gli immobili compresi quelli realizzati dalla SOCIETA', secondo le modalità previste dall'art. 36 ed escluso il diritto all'ammortamento di cui al comma 10 del medesimo articolo, senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.

ARTICOLO 32 - DECADENZA

1. La cessazione dell'attività, il fallimento e lo scioglimento della SOCIETA' comportano la decadenza dalla concessione del servizio oggetto del presente contratto.
2. La decadenza è notificata dal COMUNE alla SOCIETA' tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di decadenza il COMUNE entrerà in possesso di tutti gli immobili compresi quelli realizzati dalla SOCIETA', secondo le modalità previste al successivo art. 36 ed escluso il diritto all'ammortamento di cui al comma 10 del medesimo articolo, senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.

ARTICOLO 33 - RECESSO

1. Il COMUNE ha facoltà di recedere dal presente contratto secondo la disciplina prevista dall'art. 1373 c.c..
2. Nel caso di recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 (sei) mesi prima, si osservano le disposizioni di cui all'art. 34, commi 3 e 6.

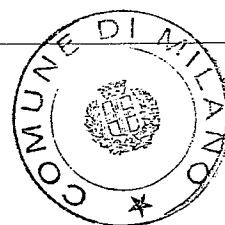
ARTICOLO 34 - DIMINUZIONE DEL NUMERO DEGLI IMMOBILI

1. Il numero degli immobili consegnati alla SOCIETA' per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto può essere

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005
ATTO IN DATA

modificato dal COMUNE in diminuzione, per motivi di interesse pubblico.

2. Il COMUNE può altresì riprendere in consegna gli impianti sportivi che, a seguito della verifica periodica del risultato della gestione economico-finanziaria, risultante dal report semestrale previsto dall'art. 23, comma 2 del presente contratto, nonché dal Bilancio consuntivo, presentano una gestione deficitaria oppure che risultano gestiti in violazione delle disposizioni del presente contratto.

3. La riconsegna al COMUNE di impianti per motivi di interesse pubblico, ai sensi del comma 1 del presente articolo, comporta l'obbligo, per il COMUNE, di rimborsare alla SOCIETA':

a) il valore delle opere realizzate dalla SOCIETA' con capitale proprio più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo per cause non imputabili alla SOCIETA', i costi effettivamente sostenuti dalla SOCIETA' con capitale proprio;

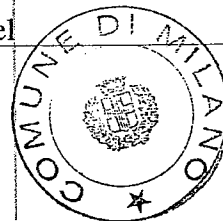
b) le penali e gli altri costi che la SOCIETA' comprova di sostenere in conseguenza della risoluzione anticipata dei contratti con terzi concessionari di spazi per lo svolgimento di attività complementari di cui all'art. 6 del presente contratto, fatta salva la facoltà del COMUNE di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere.

4. La riconsegna al COMUNE di impianti deficitari, ai sensi del comma 2 del presente articolo, non comporta alcun obbligo per il COMUNE di rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo a favore della SOCIETA', salvo in ogni caso il diritto del COMUNE a chiedere il risarcimento del

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005
ATTO IN DATA

danno imputabile alla carente gestione degli impianti da parte della SOCIETA'.

5. La variazione del numero degli impianti gestiti dalla SOCIETA' comporta la revisione del contributo dovuto dal COMUNE ai sensi dell'art. 23, comma 3, del presente contratto.

6. La riconsegna dell'impianto deve avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 36 del presente contratto.

ARTICOLO 35 - AUMENTO DEL NUMERO DEGLI IMMOBILI

1. Il numero degli immobili consegnati alla SOCIETA' per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto può essere modificato dal COMUNE in aumento, per motivi di interesse pubblico.

2. In tal caso potrà essere rideterminata l'entità massima del contributo previsto dall'art. 23 del presente contratto.

3. All'atto della consegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio nei termini di cui al precedente art. 8, comma 5.

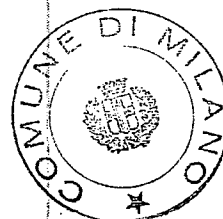
ARTICOLO 36 - RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI, DEVOLUZIONE ED AMMORTAMENTO

1. Alla scadenza del presente contratto la SOCIETA' dovrà riconsegnare al COMUNE gli immobili di cui all'allegato "A" del presente contratto, nonché quelli eventualmente consegnati e/o realizzati successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto, tenuto conto delle eventuali variazioni in diminuzione intervenute in corso di contratto ai sensi del precedente art. 34. Tale riconsegna dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del contratto, ovvero, in caso di cessazione anticipata del rapporto, o di anticipata riconsegna per

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005
ATTO IN DATA



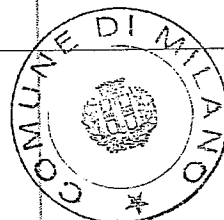
variazione in diminuzione del numero degli immobili, entro il termine stabilito dal COMUNE e comunicato alla SOCIETA' con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che il COMUNE sia tenuto a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, salvo quanto disposto dal successivo comma 10 e dagli artt. 31 e 34.

2. Gli immobili dovranno essere riconsegnati al COMUNE in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità secondo la normativa vigente all'atto della riconsegna, unitamente alle documentazioni di legge ed ai relativi disegni che dovranno essere costantemente aggiornati, con espressa esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del COMUNE.
3. All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili.
4. Il COMUNE non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso alcuno per i lavori eseguiti ai sensi dell'art. 10, salvo il diritto all'ammortamento di cui al comma 10 del presente articolo.
5. Eventuali immobili o lavori realizzati senza il preventivo assenso del COMUNE non daranno diritto ad alcun indennizzo a favore della SOCIETA', neppure sotto forma di rimborso per la parte dell'investimento non ammortizzata.
6. La SOCIETA' dovrà, comunque, riconsegnare gli immobili, indipendentemente dall'esistenza di eventuali suoi crediti e quindi senza poter vantare il diritto di ritenzione.

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005
ATTO IN DATA

7. Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, il COMUNE procederà allo sgombero d'ufficio ed al ripristino delle condizioni di funzionalità a spese della SOCIETA', senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.
8. Se in occasione della riconsegna degli immobili al COMUNE risultasse, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria, la SOCIETA' dovrà versare al COMUNE un corrispettivo per la loro sistemazione.
9. La SOCIETA', all'atto della riconsegna degli impianti, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna degli immobili al COMUNE.
10. In relazione al fatto che la SOCIETA' procederà agli ammortamenti in termini civilistici, all'atto della riconsegna degli impianti la parte residua ancora da ammortizzare, relativa agli investimenti effettuati dalla SOCIETA', sarà riconosciuta dal COMUNE o da terzi subentranti, con esclusione del caso in cui la riconsegna abbia ad oggetto impianti deficitari.

ARTICOLO 37 - REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni eventuale modificazione consensuale del presente contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

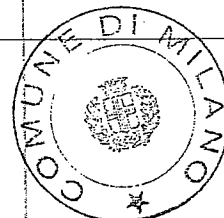
ARTICOLO 38 - SPESE, REGIME FISCALE, FORO COMPETENTE,

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

IL COMUNE DI MILANO

LA SOCIETA' CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.



18 NOV. 2005
ATTO IN DATA

1. Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse, comunque inerenti al presente contratto, ivi comprese quelle della stipulazione in forma pubblica amministrativa e della registrazione, sono interamente a carico della SOCIETA'.
2. Il Foro di Milano è competente per la risoluzione di ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto.
3. Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

E richiesto io Segretario Generale Supplente del Comune di Milano, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia, che, previa lettura, le parti dichiarano in tutto pienamente conforme alla loro volontà e sottoscrivono con me, per ultimo.

Scritto in carta resa legale, su pagine 47 (quarantasette) e righe 14 (quattordici) di quest'ultima.

DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO:

"A" ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI O RICREATIVI

"B" CARTA DEI SERVIZI

"C" DELIBERAZIONE C.C. N. 83/2004 DEL 22.12.2004

"D" DELIBERAZIONE G.C. N. 1953/2005 DEL 26.07.2005.

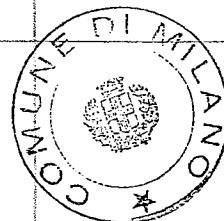
p. IL COMUNE DI MILANO

p. LA CITTA CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Si intendono espressamente approvati, ai sensi dell'art. 1341 c.c. i seguenti articoli:

Art. 07 - (Modalità di esercizio delle attività complementari)



ATTO IN DATA 18 NOV. 2005

Art. 08 - (Uso dei beni immobili)

Art. 09 - (Contratti di collaborazione)

Art. 10 - (Manutenzione dei beni immobili)

Art. 11 - (Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria)

Art. 16 - (Rapporti con il personale)

Art. 18 - (Responsabilità)

Art. 27 - (Contratti di sponsorizzazione)

Art. 28 - (Impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione)

Art. 29 - (Penali)

Art. 31 - (Risoluzione del contratto)

Art. 32 - (Decadenza)

Art. 33 - (Recesso)

Art. 34 - (Diminuzione del numero degli immobili)

Art. 36 - (Restituzione degli Immobili, Devoluzione ed Ammortamento)

p. MILANOSPORT S.p.A.

Settore Finanze e Oneri Tributari - Delegato al Registro

Milano, addì 03-03-2006

Si attesta che il presente atto è stato
registrato presso l'agenzia delle entrate
Ufficio locale di Milano 1.

Natura atto PUBBLICO

Data di registrazione 01-10-2005

Serie 1 n° 9310

euro 1.117,00 (diconsi euro CENTO
SETTANTUNO/100)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI

QUANTITTO
Il presente atto, composto di n. facciate
è copia conforme originale qui depositato,
si rilascia in carta libera per uso interno.

Milano, 06-03-2006

IL FUNZIONARIO
incaricato dal Sindaco

Brizzi Cristina

Buzzi Quirino

